ATTI n/21	
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA	
BRENO (BS)	

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE	
recanti patti e condizioni per l'espletamento di prestazioni tecniche di	
supporto	
alle attività di direzione lavori relativamente al progetto	
Interventi di bonifica forestale nelle aree colpite dalla Tempesta Vaia del	
29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018	
"Intervento LN 145-2021-558/2018-BS-026 in Comune di Cimbergo - Lotto	
n. 2 - Ripristino viabilità forestale"	
CIG Z2D32D6C3D	

L'anno duemilaventuno , il giorno mese di	
(/) in Breno, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica	
sita in Piazza Tassara	
TRA	
la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA - Piazza Tassara,	
25043 Breno (Bs) C.F.: 01766100984, rappresentata ai sensi degli artt. 107	
e seguenti del D.Lgs. 267/2000 dal dott for. Gian Battista Sangalli nato a	
Darfo B.T. (BS) il 01/08/1964 domiciliato ai fini del presente presso la sede	
dell'Ente, e che agisce nella qualità di Responsabile del Servizio Foreste e	
Bonifica Montana, come tale individuato e nominato dal Presidente dell'Ente	
con Decreto n. 1/2021 in data 11/01/2021, in attuazione ed in esecuzione	
1	

della Determinazione n in data	
E	
il geom. Antonio Brichetti , libero professionista, con Studio in Edolo	
(BS), (C.F.: //), nato a Esine (BS) il 19/01/2001, di seguito indicato anche	
solo come "collaboratore";	
le parti, di comune accordo convengono e stipulano un contratto di	
collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni.	
ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO	
Il Sig. Antonio Brichetti si impegna ad assumere l'incarico, affidato dalla	
Comunità Montana di Valle Camonica, relativo all'espletamento di prestazioni	
tecniche di supporto alle attività di direzione dei lavori di "Intervento LN 145-	
2021-558/2018-BS-026 in Comune di Cimbergo - Lotto n. 2 - Ripristino	
viabilità forestale".	
ART. 2. – <u>OBBLIGHI LEGALI</u>	
1- Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli	
articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non	
diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti	
dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2	
marzo 1949, n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra	
normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;	
2- Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e	
organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni,	
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli	
organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato	
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico	
2	
	1

interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione	
medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale	
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le	
procedure che competono a questo ultimi.	
ART. 3. – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono	
nella collaborazione con la Direzioni Lavori per la gestione del cantiere, con	
particolare riguardo alla contabilizzazione delle opere.	
ART. 4 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO	
1- Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o	
rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal	
presente disciplinare e ad eventuali aggiornamenti tariffari che	
dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare;	
2- Il tecnico determinerà in piena autonomia l'orario di svolgimento della	
prestazione, salva la necessità di coordinare con il committente orari	
proficui per entrambe le parti.	
Il tecnico utilizzerà attrezzature e materiali di sua proprietà. L'utilizzo di	
attrezzature o materiali del committente dovrà essere eventualmente	
richiesto, di volta in volta, a quest'ultimo;	
 Il tecnico deve fornire personalmente la prestazione pattuita.	
ART. 5. – <u>DURATA DELL'INCARICO</u>	
Il presente contratto viene stipulato a partire dalla data di sottoscrizione	
fino a rendicontazione dei lavori eseguiti.	
ART. 6. – <u>DETERMINAZIONE DEI COMPENSI</u>	
1- A fronte della prestazione sopra pattuita il committente corrisponderà al	
3	

t	
tecnico un corrispettivo lordo di € 12.681,92;	
2- Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo	
alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza	
professionale, se dovuta, nonché dell'IVA, alle aliquote di legge, se	
dovuta.	
ART. 7. – MODALITÀ DI CORRISPENSIONE DEI COMPENSI	
1- Il compenso verrà liquidato con scadenza mensile:	
2- La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla	
 presentazione della fattura ed alla verifica della regolarità contributiva	
 del tecnico incaricato.	
ART. 8 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ART. 3 L. 136/2010	
 Il tecnico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della	
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
finanziari relativi all'appalto.	
Qualora il tecnico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il	
 presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.	
3.	
 L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento il tecnico	
incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello	
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
ART. 9. – MODIFICHE	
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà	
essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della	
clausola che si intende modificare e/o integrare.	
 4	
·	

ART. 10. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
1- Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non	
sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio	
di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal	
committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi	
due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro	
designato dalle parti;	
2- Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere	
devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.	
ART. 11 <u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>	
Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace	
per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per	
l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto	
formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.	
Letto, confermato e sottoscritto	
Breno, lì	
Per la Comunità Montana	
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO	
IL TECNICO INCARICATO FORESTE E BONIFICA MONTANA	
(geom. Antonio Brichetti) (dott. for. Gian Battista Sangalli)	
5	